

SOSPENSIONI E MORATORIE FAMIGLIE e PRIVATI

Art. 54 “Fondo Gasparrini”

Per beneficiare di questa sospensione, sarà necessario:

- essere titolari di un mutuo ipotecario, di importo erogato non superiore a € 400.000 (a far data dal 30/04/2020 il MEF ha infatti esteso la soglia di accesso da € 250.000,00 a € 400.000,00)
- aver richiesto il mutuo per comprare una prima casa adibita ad abitazione principale sita in Italia, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non abbia le caratteristiche di lusso.

Sono previste anche **precise situazioni** per poter presentare la richiesta di sospensione:

- cessazione del lavoro subordinato o parasubordinato;
- riconoscimento di invalidità non inferiore all'80%;
- morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;
- sospensione dal lavoro (o riduzione dell'orario di lavoro corrispondente almeno al 20% dell'orario di lavoro complessivo), per un periodo di almeno 30 gg. lavorativi consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

In caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro come sopra indicato, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Il D.L. “Cura Italia” ha esteso l'ammissione del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus; per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).



EMERGENZA COVID19

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE E PRIVATI

Decreti governativi
Sospensione rate mutui e finanziamenti
Moduli e guida alla compilazione

#noicisiamo

Casi di esclusione da questa misura:

- richieste di sospensione a valere su mutui fondiari che hanno fruito di agevolazioni pubbliche; in tal caso sarà possibile valutare la sospensione rate e allungamento mutuo su iniziativa della Banca;
- In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi o DBT o avvio da terzi di procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- ~~In caso di fruizioni di agevolazioni oltre quella prevista dalla garanzia CONSAP~~ (a far data dal 30/04/2020 il MEF ha incluso i mutui che sono stati concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP SPA);
- In caso di presenza di copertura assicurativa a protezione del rischio dei casi previsti da questa fattispecie di sospensione.



EMERGENZA COVID19

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE E PRIVATI

Decreti governativi
Sospensione rate mutui e finanziamenti
Moduli e guida alla compilazione

#noicisiamo